



Relazione ex art. 2408, comma 2, c.c.

del Collegio Sindacale all'Assemblea di Parmalat S.p.A.

1. La denuncia presentata da Amber Capital UK LLP in data 18 luglio 2018.

In data 18 luglio 2018 il Collegio Sindacale (anche il “Collegio”) ha ricevuto un “*esposto*”, qualificabile come denuncia di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 c.c. (la “**Denuncia**”), da Amber Capital UK LLP (“**Amber**”), in qualità di *investment management company* dei fondi Amber Global Opportunities Master Fund Limited, Amber Event Europe e Amber Active Investors Limited, azionisti di Parmalat S.p.A. con una partecipazione complessivamente superiore al 2% del capitale sociale, con le quali si chiede al Collegio “*di voler effettuare tempestivamente e senza indugio ogni più opportuna indagine al fine di accertare la fondatezza di quanto esposto, assumendo se del caso i necessari provvedimenti*”.

2. Le attività svolte dal Collegio Sindacale.

Al ricevimento della Denuncia il Collegio si è immediatamente attivato al fine di raccogliere gli elementi di fatto rilevanti in relazione ai diversi profili oggetto della Denuncia e per sottoporli ad opportuna valutazione.

Il Collegio ha chiesto alla Società, per l’ausilio alle proprie attività, di incaricare un consulente indipendente indicato dallo stesso Collegio nella persona del prof. avv. Andrea Vicari, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di Milano.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni effettuate, il Collegio ritiene di poter riferire quanto segue.

3.1. L’acquisto di LAG, le garanzie concesse e le trattative intercorse con BSA/Lactalis (pagg. 1-4 della Denuncia).

La Denuncia ha ad oggetto, da un lato, le garanzie concesse nell’ambito dell’acquisizione, da parte della Vostra Società, del gruppo Lactalis American Group (“**LAG**”) e le relative trattative

Parmalat S.p.A. Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano Italia
Sede Amministrativa: Via delle Nazioni Unite, 4 - 43044 Collecchio (Parma) Italia Tel. +39.0521.8081 Fax +39.0521.808322
Cap. Soc. € 1.855.149.677 i.v. R.E.A. Milano n. 1790186 Reg. Imprese Milano n. 04030970968 Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968
Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.



intercorse con il venditore BSA/Lactalis; dall'altro le sinergie sviluppate tra LAG e le altre società controllate dalla Vostra Società in Canada e America Latina.

Quanto al primo tema (“**Garanzie LAG**” e trattative), la Denuncia chiede al Collegio di verificare “*l’eventuale passaggio di informazioni tra la Società e il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento, soprattutto in tutti i casi in cui quest’ultimo è controparte della società*”. Si rimprovera “*l’atteggiamento remissivo e accondiscendente riservato da Parmalat (solamente) a BSA/Lactalis*”, si afferma che “*ogni volta che Parmalat ha titolo per agire nei confronti di BSA/Lactalis conferisce plurimi (e costosissimi) incarichi a propri consulenti [quando], in ultima analisi, il lavoro svolto da questi consulenti (pagati da Parmalat) ha come unica finalità quella di ridurre (e, in alcuni casi, di azzerare) le pretese*” e si sostiene che “*Parmalat sembra pagare i propri professionisti affinché questi agiscano non nell’interesse della stessa Parmalat, bensì anche nell’interesse esclusivo – o comunque concomitante – di BSA/Lactalis*”.

Conseguentemente si chiede al Collegio, in particolare, di indagare sulle cautele adottate dalla Società per evitare la condivisione di informazioni rilevanti con l’azionista esercitante attività di direzione e coordinamento, a livello di consiglio di amministrazione e di strutture aziendali; sui soggetti che hanno avuto accesso ai risultati dell’analisi svolta dal consulente di Parmalat (PricewaterhouseCoopers S.p.A.); sui soggetti (individuandoli) che hanno negoziato la trattativa tra Parmalat e Lactalis, accertando poi se esponenti di BSA/Lactalis che ricoprono ruoli strategici in Parmalat abbiano partecipato alla discussione, influenzando la decisione; se sia corretta la conclusione della Società secondo cui il massimo risarcimento richiedibile alla controparte è pari a USD 6,3 milioni.

A tale proposito il Collegio ritiene di dover premettere che la nota vicenda dell’acquisizione di LAG è già stata fatta oggetto, sia pure in merito a profili non coincidenti con quelli oggetto della Denuncia, di ampia disamina, anche da parte dei sindaci della Società (si veda già la relazione *ex art. 2408 c.c.* all’Assemblea di Parmalat del 6 febbraio 2017) e dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito del procedimento *ex art. 2409 c.c.* promosso sempre da Amber.

Con più stretto riferimento alle censure mosse con la Denuncia relativamente all’esercizio delle Garanzie LAG, il Collegio ricorda che la Società ha attribuito uno specifico (nuovo) incarico al consulente indipendente PricewaterhouseCoopers S.p.A., per effettuare approfondimenti al riguardo e supportare il Consiglio; la ricostruzione del consulente è poi passata al vaglio del Comitato per il Controllo Interno, il quale ha proposto (v. la Relazione al Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017) di avviare la procedura di contestazione prevista per il caso di violazione delle garanzie previste dal contratto, poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2017.



Preso successivamente atto dell'indisponibilità del venditore ad aderire alle richieste della Società, lo stesso Consiglio, in data 12 settembre 2017 (anche a seguito della disamina del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 6 settembre 2017), ha deliberato di avviare il tentativo di composizione amichevole, che costituisce condizione di procedibilità dell'arbitrato. La negoziazione è stata seguita dal Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come da incarico attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 12 settembre 2017. Il Presidente del Comitato ha poi periodicamente informato il Comitato e il Consiglio; anche il Comitato ha relazionato il Consiglio. All'esito negativo del tentativo, il Consiglio ha poi deliberato, nella riunione del 15 marzo 2018, di avviare l'arbitrato, che è stato poi radicato nel luglio 2018.

Quanto al quesito contenuto nella Denuncia se sia corretta la conclusione della Società per cui il massimo risarcimento richiedibile alla controparte è pari a USD 6,3 milioni, occorre ricordare che i sindaci non sono tenuti a valutare le scelte gestionali ed i loro risultati, compito riservato all'organo amministrativo. Più limitatamente essi devono accertare che gli amministratori, in fase di assunzione delle decisioni di loro competenza, abbiano acquisito le opportune informazioni e posto in essere le cautele e le verifiche preventive normalmente richieste, anche in relazione ai presidi volti a contenere i conflitti di interessi. Pare, dunque, al Collegio che, con riferimento a questo specifico profilo, le azioni sollecitate dalla Denuncia eccedano le iniziative che possono rientrare nelle sue competenze, avendo la Società correttamente proceduto, dibattendo il tema in sede di Consiglio di Amministrazione, consultando professionisti di reputata capacità ed avendo votato le delibere i soli amministratori indipendenti.

Con riguardo agli altri rilievi contenuti nella Denuncia relativi all'esercizio delle Garanzie LAG, va evidenziato che, mentre i fatti censurati oggetto di esposto *ex art. 2408 c.c.* devono essere a rigore (oltre che adeguatamente circostanziati) tali da evidenziare i rischi significativi che possono derivare alla Società al ricorrere degli stessi, il denunciante si è, in sostanza, limitato nel proprio esposto a richiedere al Collegio di verificare l'*"eventuale"* *"passaggio di informazioni tra la Società e il soggetto che esercita attività direzione e coordinamento"* nell'ambito del tentativo di composizione amichevole prodromico all'arbitrato.

Premesso che, a ben vedere, non risulta precisato dal denunciante l'eventuale effetto pregiudizievole (anche solo in termini di rischio) per la Società derivante da tale asserito passaggio di informazioni nell'ambito del tentativo di conciliazione, pare al Collegio che, comunque, l'essenziale e corretta entità del risarcimento dovuto a Parmalat a seguito della violazione delle Garanzie LAG sia ora destinata a venire definita – in modo preciso ed indipendente – nell'ambito del procedimento arbitrale.

Three handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized 'TF', the middle one is 'MM', and the bottom one is 'Zul'.



3.2. Le sinergie di LAG con le controllate in Canada e Sudamerica e i risultati di LAG (pagg. 4-12 della Denuncia).

La Denuncia prosegue poi chiedendo al Collegio *“una serie di chiarimenti inerenti LAG e la gestione delle società limitrofe”*, volti a verificare se *“la Società stia fornendo al mercato un’ informativa veritiera e completa”*.

Quanto alle sinergie e ai risultati di LAG in Canada, la richiesta ha ad oggetto l’accertamento dell’effettivo ammontare delle sinergie tra Lactalis e Parmalat (e per questa tra LAG e Parmalat Canada), la ricostruzione dei rapporti tra LAG e LEA/LINT e le società controllate da Parmalat in Canada, i ricavi e l’EBITDA conseguiti dal Gruppo Lactalis nei rapporti con LAG e Parmalat Canada e la sussistenza di un effettivo controllo di Parmalat sulle attività canadesi.

Circa, invece, le sinergie con le società in Sudamerica, la Denuncia si riferisce ai rapporti tra LAG e LEA/LINT e le società controllate da Parmalat operanti in Brasile, Messico, Argentina, Uruguay e Australia; alle vendite del Gruppo Lactalis in base al contratto di distribuzione con LEA in Brasile e Messico in forza del contratto di distribuzione con LEA e alla quota parte di tali vendite riconducibili a Parmalat; all’eventuale esistenza di rapporti di parti correlate con società controllate da Parmalat operanti in Canada, Sud America, Australia, con richiesta di verifica dell’ammontare dei relativi ricavi.

Per venire, infine, ai risultati di LAG, il denunciante richiede al Collegio di verificare i risultati di LAG e LEA/LINT rispetto ai dati sulla base dei quali Parmalat aveva accettato di pagare il prezzo dell’acquisizione e di accertare che tali risultati non siano stati ottenuti a scapito di società partecipate da Parmalat in Canada, Messico e Brasile.

Con riferimento alle citate richieste (che si riferiscono esplicitamente a dati contenuti nei bilanci 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 di Parmalat), il Collegio è tenuto, anzitutto, a ricordare che i bilanci della Società sono oggetto di revisione obbligatoria: di conseguenza ogni sospetto di carenza di informazione veritiera e completa dovrebbe essere più opportunamente affrontato – soprattutto ove le aree di rappresentazione asseritamente viziata risultino particolarmente estese, come nel caso di specie – nella sede adeguata, che non può che risultare anzitutto quella della discussione nell’assemblea per l’approvazione del bilancio e, qualora permangano dubbi sull’attendibilità dello stesso, dell’impugnazione della deliberazione che lo approva.

Il Collegio partecipa alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, le cui analisi sono poi oggetto di trattazione consiliare; i rapporti tra le società del gruppo e quelli con le società del gruppo sono, dunque, regolarmente oggetto di esame.



Quanto all'intervento sollecitato da Amber per lo svolgimento di "verifiche", incentrate principalmente sulla ricostruzione dei "rapporti economici" tra varie società, occorre poi ricordare che il sistema delle competenze, dei poteri e dei doveri del collegio sindacale ha carattere principalmente "sintetico" e "globale", a fronte dell'attività più analitica svolta parallelamente dalla società di revisione. Ove la vigilanza del Collegio sia destinata a svolgersi in modo più orientato a seguito di eventuali sollecitazioni che possono provenire anche dai soci, la stessa non può, comunque, che muovere da indicazioni che devono risultare necessariamente "circostanziate", al fine di dirigere la possibile indagine del Collegio, tenuto conto delle dimensioni, del settore di attività e delle altre caratteristiche proprie dell'impresa soggetta a controllo e, quindi, della sua complessità.

L'azione svolta dai sindaci deve, inoltre, tenere sempre conto anche del rapporto intercorrente tra la gravità dei rischi denunciati, da una parte, e l'opportunità di svolgere le indagini, dall'altra. Indagini costose effettuate sulla base di denunce fragili (ad esempio perché infondate, generiche, non circostanziate, etc.) possono essere qualificate *a posteriori* come iniziative non diligenti dei sindaci (e, quindi, fonte di responsabilità), nonché quali attività sollecitate dai soci in maniera incoerente rispetto ai principi di buona fede e correttezza.

Anche da tale punto di vista ritiene il Collegio (ferme le riserve in ordine al livello di specificità della denuncia) che l'entità dello sforzo richiesto dal socio denunciante, nel caso di specie, non appaia – si ripete: a fronte di un'attività di vigilanza comunque già svolta costantemente dal Collegio, anche indirettamente sull'attività delle controllate – opportunamente parametrata al livello di materialità dei rischi comunque genericamente denunciati.

Esula, pertanto, dalle competenze del Collegio (come già ricordato, peraltro, alla stessa Amber con la precedente Relazione del Collegio del 29 aprile 2016) lo svolgimento di indagini a 360 gradi, come, di fatto, risultano quelle pretese nel caso di specie, aventi ad oggetto la richiesta di ricostruire – senza ulteriori utili precisazioni – i "rapporti economici" e le "sinergie" esistenti tra Parmalat e le varie società controllate in Canada e Sudamerica e tra le stesse controllate, così come di rendere, più generalmente, "chiarimenti inerenti la gestione delle società".

In ogni caso, appare utile richiamare anche l'orientamento consolidato in sede di interpretazione dell'art. 2408 c.c. (e non solo, dunque, del più ampio complesso di norme che regolano le competenze dei sindaci), per cui le denunce che rappresentino un (sia pur motivato e circostanziato) dissenso in merito alla convenienza di scelte gestorie risultano sempre inidonee a sollecitare l'esercizio dei poteri - doveri di indagine del Collegio.



Reputa, infine, il Collegio che la diffusione ai soci (e quindi al mercato) di informazioni di dettaglio a seguito di denunce generiche *ex art. 2408 c.c.*, al di fuori dell'ambito della documentazione di bilancio, sia destinata anche a scontrarsi con l'esigenza di mantenere la riservatezza su dati sensibili relativi a temi commerciali e più generalmente aziendali e possa inutilmente avvantaggiare la concorrenza.

Milano, 17 ottobre 2018.

Il Collegio Sindacale

prof. Pierluigi De Biasi

dott. Franco Carlo Papa

dott.ssa Barbara Tadolini